

REGOLAMENTO (CE) N. 1876/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'esame del bilancio di previsione emerge la disponibilità di quantitativi esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale andamento dei prezzi alla produzione nella campagna 2003/2004.
- (2) Per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende opportuna la limitazione quantitativa delle restituzioni e la conseguente applicazione del disposto dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, secondo il quale l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara.
- (3) È necessario specificare che nel quadro della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁴⁾.
- (4) Per ragioni di corretta gestione dei mercati, è opportuno limitare la gara ad alcune zone indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁶⁾ ed escludere alcune destinazioni.
- (5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 816/2003 ⁽⁸⁾, gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare indette in forza di atti relativi alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, di detto regio-

lamento stabilisce che, in tal caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo è l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 di tale articolo determinano il momento rilevante applicabile agli anticipi e alle cauzioni.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per il riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A dei codici NC 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 94 e 1006 30 96, per le zone da I a VI, escluse l'Ungheria, la Romania e la Turchia, e per la zona VIII, esclusi la Repubblica cooperativa di Guyana, il Madagascar, la Repubblica del Suriname, le Antille olandesi, Aruba e le isole Turks e Caicos, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta fino al 17 giugno 2004. Durante questo periodo si procede a gare periodiche per le quali i termini di presentazione delle offerte sono stabiliti nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Sono ammissibili unicamente le offerte concernenti quantitativi da esportare non inferiori a 50 t e non superiori a 3 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁹⁾, ai fini della determinazione del loro periodo di validità i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 299 del 1.11.2002, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 116 del 13.5.2003, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.